

N. 00024/2010 REG.SEN.
N. 00068/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 68 del 2009, proposto da:
Trait d'Union Societa' Cooperativa Sociale e La Libellula Societa'
Cooperativa Sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti,
rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni Borney e Davide
Torrione, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in
Aosta, piazza Narbonne, 16;

contro

Comune di Aosta, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e
difeso dall'avvocato Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso la
Segreteria del T.A.R. Valle d'Aosta, in Aosta, piazza Accademia S.
Anselmo, 2;

nei confronti di

Pro.Ges. Societa' Cooperativa Sociale a r.l. - Servizi Integrati alla

Persona, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Consol e Massimo Rutigliano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Valle d'Aosta, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;

per l'annullamento

A) in via principale, in via subordinata, in via di ulteriore subordine e in via residuale, dei seguenti atti:

1) verbali in data 3 giugno 2009, 4 giugno 2009, 11 giugno 2009 e 12 giugno 2009 - concernenti la gara per l'affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare, strutture per anziani, centri diurni, assistenza domiciliare di quartiere per il periodo 1° luglio 2009-31 dicembre 2011, bandita dal Comune di Aosta con determinazione dirigenziale nr. 436 del 7 aprile 2009 - con particolare riguardo alle valutazioni e all'attribuzione dei punteggi, nonché alla formazione della graduatoria;

2) provvedimento di aggiudicazione provvisoria;

3) comunicazione del Comune di Aosta in data 17 giugno 2009, Prot. n. 104/a;

4) provvedimento dirigenziale n. 897, del 24 giugno 2009, di aggiudicazione definitiva della gara alla Cooperativa Sociale "Pro.Ges", nonché, ove già stipulato, del contratto di appalto tra il Comune di Aosta e la cooperativa medesima;

B) in via subordinata ed in via residuale:

- del provvedimento dirigenziale n. 755, del 3 giugno 2009, con cui è stata nominata la commissione di gara;

C) in via residuale dei seguenti atti:

- 1) deliberazione n. 70, del 3 aprile 2009, con cui la Giunta Comunale ha autorizzato l'indizione della gara in questione;
 - 2) bando di gara pubblicato all'albo Pretorio del Comune di Aosta il 6 aprile 2009;
 - 3) provvedimento dirigenziale n. 436, del 7 aprile 2009, con cui è stato autorizzato l'avvio della procedura di gara;
 - 4) provvedimento dirigenziale n. 511, del 20 aprile 2009, con cui è stato rettificato il bando di gara;
 - 5) provvedimento dirigenziale n. 608, dell'8 maggio 2009;
 - 6) comunicazione 8 maggio 2009 con cui sono state invitate a partecipare alla gara una serie di ditte fra le quali la ricorrente;
- D) di ogni altro atto comunque connesso, anche se non conosciuto dalle ricorrenti;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aosta e della società cooperativa Pro.Ges.;

Visto il ricorso incidentale proposto da Pro.Ges.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il cons. Maddalena Filippi e uditi gli avvocati: Giovanni Borney e Davide Torrione per le cooperative ricorrenti; Giorgio Santilli e Margherita Buscaglino (su delega e per conto dell'avv. Santilli) per il Comune di Aosta; nonché Massimo Rutigliano e Adriano Consol per la

cooperativa controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – Oggetto della controversia all'esame è l'intera procedura di gara indetta dal Comune di Aosta per l'affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare, strutture per anziani, centri diurni, assistenza domiciliare di quartiere, per il periodo 1° luglio 2009-31 dicembre 2011.

1.a - Le ricorrenti – Trait d'Union e La Libellula, entrambe società cooperative sociali – espongono in fatto quanto segue:

- in data 3 aprile 2009, con deliberazione n. 70, la Giunta Municipale di Aosta dava avvio alla procedura di gara;

- in data 7 aprile 2009, con determinazione dirigenziale n. 436, venivano approvati tutti i documenti di gara (bozza di convenzione, bando, disciplinare, lettera d'invito);

- in data 20 aprile 2009, con determinazione dirigenziale 511, in rettifica di quanto previsto dal bando di gara, il termine per l'invio degli inviti e per la presentazione dell'offerta veniva fissato, rispettivamente, al giorno venerdì 8 maggio 2009 e al giorno mercoledì 3 giugno 2009, alle ore 12; entro quest'ultimo termine presentavano offerta la costituenda A.T.I. tra le ricorrenti (in seguito, Raggruppamento Trait d'Union), la cooperativa Pro.Ges ed il consorzio Planet Plus;

- in data 3 giugno 2009, con determinazione dirigenziale n. 755,

veniva nominata la Commissione di gara la quale si riuniva nel pomeriggio del medesimo giorno;

- nei giorni 4, 11 e 12 giugno 2009 la Commissione procedeva all'esame delle offerte tecniche, all'esito del quale attribuiva a Pro.Ges. il punteggio di 55/70, al Raggruppamento Trait d'Union 50/70, mentre a Planet Plus quello di 28/70 (punteggio che – inferiore a quello minimo fissato in 6/10 – comportava l'esclusione di tale ultima impresa);

- in data 15 giugno 2009 la Commissione procedeva all'esame delle offerte economiche e all'attribuzione dei punteggi complessivi, derivanti dalla somma dell'offerta tecnica e dell'offerta economica: il servizio veniva provvisoriamente aggiudicato a Pro.Ges., risultata prima classificata con punti 100,00; il Raggruppamento Trait d'Union risultava invece secondo classificato con punti 93,64;

- in data 24 giugno 2009, con determina dirigenziale n. 897, e previa verifica del possesso dei requisiti enunciati in sede di gara, venivano approvati i verbali di gara e la gestione del servizio veniva definitivamente affidata alla cooperativa sociale Pro.Ges.

1.b – Con il ricorso all'esame la cooperativa sociale Trait d'Union – che sottolinea di aver gestito il servizio in questione dall'anno 2000, senza soluzione di continuità, in regime di affidamento e di proroga – e la cooperativa sociale La Libellula impugnano tutti gli atti della procedura, compresi quelli concernenti la nomina della Commissione di gara.

2. – Il Comune di Aosta si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque respinto.

Anche la controinteressata Pro.Ges., si è costituita in giudizio, sostenendo l'infondatezza di tutte le censure dedotte.

Con ricorso incidentale, notificato alle ricorrenti e al Comune di Aosta, Pro.Ges. chiede l'annullamento degli atti di gara "in parte qua", in relazione alla mancata esclusione dell'offerta presentata dalle ricorrenti.

All'udienza del 13 gennaio 2010 la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.

3. – Ragioni di priorità logica inducono il Collegio ad iniziare l'esame dall'impugnativa incidentale.

3.a – Va subito rilevata l'infondatezza delle eccezioni dedotte dalle cooperative ricorrenti.

Esse muovono dall'assunto che il ricorso incidentale sarebbe in realtà formulato in termini di ricorso autonomo: di conseguenza l'impugnazione sarebbe tardiva – rispetto alla data di conoscenza della mancata esclusione dell'offerta del Raggruppamento Trait d'Union - o comunque inammissibile per carenza di interesse.

Ad escludere la fondatezza dell'assunto su cui entrambe le eccezioni si fondano basta la lettura del ricorso incidentale, interamente costruito sul mero interesse di Pro.Ges. a mantenere la posizione di vantaggio acquisita con l'aggiudicazione e dunque presentato con l'unica finalità di dimostrare l'inammissibilità del ricorso principale

per difetto di interesse.

4. – Con la censura centrale Pro.Ges. sostiene che l’offerta presentata dalle ricorrenti principali – in quanto non conforme alle prescrizioni della lettera di invito – avrebbe dovuto essere esclusa.

La censura è fondata.

4.a - Come rileva la ricorrente incidentale, la lettera di invito in data 8 maggio 2009 chiariva che il “Progetto di dettaglio” – indicato al n. 1) dell’elenco dei “documenti richiesti”, da inserire nella prima delle tre buste dell’offerta – non avrebbe dovuto superare <<il numero di pagine 50 riferite all’utilizzo del carattere times new roman, di dimensione 12, interlinea singola>>.

La medesima lettera di invito specificava poi che <<si fa luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti o delle modalità di presentazione>>.

E’ circostanza incontestata che il progetto presentato dalle ricorrenti principali avesse un numero di pagine di gran lunga superiore al limite massimo stabilito dalla lettera di invito (quasi 200 pagine, suddivise tra le diverse voci: componente tecnico progettuale; metodo e organizzazione del lavoro; strumenti di controllo programmi qualità; composizione team; piano formativo).

Né si può ritenere che il limite stabilito dalla lettera di invito sia stato rispettato perché il “progetto di gestione” presentato dal Raggruppamento Trait d'Union, ed inserito nella prima busta della

relativa offerta, aveva in effetti un numero di pagine inferiore a 50.

Risulta infatti dagli atti che l'ulteriore e corposa documentazione "afferente il metodo e l'organizzazione del lavoro e la composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio" è stata inserita nella terza busta, contenente la <<rimanente documentazione>>.

Nemmeno si può condividere quanto sostengono le ricorrenti principali quando contestano la fondatezza della censura rilevando come questi diversi elaborati non costituivano parte integrante del "Progetto di dettaglio" e come, di conseguenza, avrebbero dovuto essere inseriti, anziché nella prima, nella terza busta dell'offerta, contenente la <<rimanente documentazione>>.

Una tale interpretazione non trova infatti conferma nelle prescrizioni contenute nella lettera di invito, la cui chiarezza sul punto depone in senso contrario.

Come si legge alla voce 1), del paragrafo "Norme" della lettera di invito, nel "Progetto di dettaglio" avrebbero dovuto essere <<evidenziati gli elementi utili alla valutazione della qualità dell'offerta più avanti individuati>>.

Sotto il paragrafo "valutazione qualità dell'offerta", la lettera di invito chiarisce poi che <<la qualità dell'offerta è valutata con riferimento:

- a. alla componente tecnico progettuale;
- b. al metodo ed organizzazione del lavoro;
- c. alla composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio>>.

Sicché non possono esservi dubbi che la “ulteriore documentazione” presentata dalle ricorrenti – e concernente il metodo e l’organizzazione del lavoro, nonché la composizione del ‘team’ proposto per lo svolgimento del servizio – dovesse essere ritenuta parte integrante del “Progetto di dettaglio” e fosse quindi da inserire nella prima busta.

4.b - Del resto, alle stesse conclusioni si arriva anche considerando quanto prescritto dalla lettera d’invito a proposito delle buste contenenti l’offerta.

La ‘lex specialis’ – che pure su questo punto è chiara e non consente dubbi interpretativi – stabiliva che i documenti richiesti per la partecipazione alla gara erano cinque: il ‘Progetto di dettaglio’ (indicato al n. 1); l’offerta (indicata al n. 2); e tre distinte dichiarazioni del legale rappresentante, in ordine alla conoscenza di tutte le circostanze rilevanti, alla accettazione delle condizioni che regolano il servizio, e a tutti gli elementi utili per la valutazione della qualità dell’offerta (dichiarazioni indicate ai nn. 3, 4 e 5).

La lettera di invito specificava poi che tale documentazione avrebbe dovuto essere <<inclusa in tre pieghi o buste separati e sigillati: il primo con il progetto gestionale di dettaglio, il secondo con l’offerta economica e il terzo con la rimanente documentazione>>.

Tale “rimanente documentazione” va evidentemente riferita alle tre dichiarazioni del legale rappresentante.

Sotto questo profilo deve ritenersi fondato anche il terzo motivo del

ricorso incidentale con cui Pro.Ges. lamenta l'illegittimità dell'operato della Commissione la quale – pur avendo accertato che nella terza busta dell'offerta presentata dal Raggruppamento Trait d'Union erano contenuti documenti diversi dalle indicate dichiarazioni del legale rappresentante e concernenti <<materiale di completamento dell'offerta progetto>> (cfr. verbale giugno 2009, pag. 15) – ha ritenuto ammissibile una tale integrazione, proseguendo nell'esame senza tenere conto dell'esplicita ed inequivoca previsione del bando che sanziona con l'esclusione le irregolarità documentali.

Tanto più che - considerata la natura della prescrizione violata (il limite massimo di pagine) e la sua incidenza diretta sul contenuto degli elaborati progettuali – la mancata esclusione dell'offerta che non rispetti una tale prescrizione si traduce in una sicura violazione della 'par condicio' tra i concorrenti.

Alcun rilievo infine può attribuirsi – proprio in relazione alla chiarezza della 'lex specialis' - alla circostanza che il responsabile del procedimento abbia ritenuto di non rispondere alla richiesta di chiarimenti formulata in data 15 maggio 2009 dal Raggruppamento Trait d'Union, evidenziando come <<essendo stati licenziati gli atti di gara, i quesiti formulati sfuggono alla competenza dello scrivente servizio, in quanto ormai rimessi alla conoscenza dei partecipanti e alla conoscenza e alla decisione della commissione chiamata all'affidamento>>.

4.c - Il ricorso incidentale va dunque accolto.

5. – Quanto al ricorso principale, come giustamente evidenziato nell'ultima memoria dalle cooperative ricorrenti, l'interesse ad una decisione nel merito residua con riguardo alle censure proposte in via subordinata: l'accoglimento del ricorso incidentale comporta infatti l'inammissibilità di tutti i motivi dedotti avverso la valutazione compiuta dalla Commissione sulle due offerte rimaste in gara (Raggruppamento Trait d'Union e Pro.Ges.), avverso i criteri seguiti e l'attribuzione dei rispettivi punteggi.

L'accoglimento del ricorso incidentale non fa invece venir meno l'interesse ad una decisione in ordine alla fondatezza delle censure dedotte - in via subordinata - con riguardo alla legittimità degli atti di nomina della Commissione, alla sua composizione, nonché ad alcune norme della 'lex specialis'.

6. – Con il primo motivo formulato in via subordinata le cooperative ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 84 del Codice dei contratti pubblici (approvato con decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006), sostenendo che il brevissimo tempo intercorso tra la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la nomina della commissione (solo 38 minuti) dimostrerebbe che, in realtà, tale nomina è avvenuta prima della scadenza del termine.

Il motivo non è fondato.

Come ricorda la difesa del Comune, la stessa disciplina di gara (non contestata sul punto dalle ricorrenti) prevedeva che – scaduto il termine per la presentazione delle offerte, fissato al 3 giugno 2009,

ore 12 – lo stesso 3 giugno 2009, alle ore 15, si sarebbe svolta la prima seduta pubblica della Commissione, al fine di consentire la chiusura dei lavori entro il successivo 30 giugno.

Va d'altra parte aggiunto che 30 minuti sono tecnicamente sufficienti per prendere contatto con i singoli commissari e per predisporre il testo della delibera di nomina.

Sicché il breve tempo intercorso non basta per ritenere violata la disposizione invocata, ai sensi della quale la nomina dei commissari di gara deve essere effettuata “dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte”, a nulla rilevando che le convocazioni dei singoli commissari risultino effettuate un paio di minuti prima dell'ora (12,37) in cui è stato adottato l'atto dirigenziale e un paio di ore prima dell'apposizione – su tale atto - del visto contabile (avvenuto alle 14,12 del medesimo giorno).

7. – Con il secondo motivo le ricorrenti principali sostengono che – in violazione di quanto disposto dal Regolamento comunale per i contratti (da ritenersi applicabile alla specie, anche in relazione a quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401) – la Commissione è stata nominata dal dirigente senza la preventiva adozione, da parte della Giunta, di una deliberazione in ordine ai criteri di nomina di soggetti esterni e alla determinazione dei compensi, atto che sarebbe stato tanto più necessario, considerata <<la rilevanza e peculiarità dell'appalto>> (art. 17, comma 3, del Regolamento).

Anche questa censura non è fondata.

Proprio alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 401/2007 deve infatti ritenersi che – quando, come nella specie, la Regione non abbia adottato una specifica disciplina sul punto - trovi applicazione la disposizione dettata dall'articolo 84 del Codice dei contratti pubblici (articolo del resto più volte invocato dalle stesse ricorrenti), ai sensi del quale la Commissione è nominata <<dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto>> e quindi dal dirigente.

Non v'è dubbio infatti che la disciplina di fonte primaria è destinata a prevalere su quella secondaria, dettata con il regolamento comunale.

Va d'altra parte aggiunto che, con riguardo alle gare indette dai Comuni, l'orientamento della giurisprudenza è ormai costante nel ricondurre il potere di nomina della commissione giudicatrice nell'ambito della competenza del dirigente (Cons. St. 28 dicembre 2007 n. 6723), orientamento che, come sottolinea la difesa dell'Amministrazione, deve ritenersi applicabile anche nella Regione Valle d'Aosta la cui legislazione ha recepito il principio di separazione tra funzione di direzione politica e attività gestionale (leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45 e 7 dicembre 1998 n. 54).

8. - Con altro gruppo di censure le cooperative ricorrenti lamentano ancora la violazione dell'articolo 84 del Codice dei contratti pubblici con riguardo alla composizione della Commissione di gara.

8.a - Sotto un primo profilo (terza e quarta censura subordinata), si sostiene che due componenti esterni aventi la qualifica di segretari di enti locali – le dottoresse Piera Jorrioz e Lucia Vauthier – non sono forniti di specifiche competenze relativamente al settore cui si riferisce l'appalto; si deduce, quindi, il difetto di motivazione del provvedimento di nomina, sia sul punto, sia in ordine alla assenza di professionalità adeguate nell'ambito dell'organico del Comune di Aosta.

La censura è infondata.

Come si legge nella determina n. 755/2009, il Dirigente – rilevato che un solo funzionario interno (la dottoressa Pisani) era da ritenersi sufficientemente esperto nello specifico settore – evidenziava come, proprio <<al fine di consentire la selezione delle offerte basata su conoscenze tecniche approfondite>> e <<tenuto conto della complessità dei servizi>>, nel procedimento in questione emergesse l'opportunità di <<chiamare a far parte della predetta commissione anche commissari scelti all'esterno dell'ente tra funzionari di Amministrazioni pubbliche>>.

Va poi sottolineato che, come rileva la difesa del Comune, la dottoressa Jorrioz è segretario di Comunità Montana, unico dirigente amministrativo e responsabile apicale della gestione dei servizi sociali (che dall'anno 1999 sono stati incardinati presso la Comunità Montana); la dott.ssa Vauthier è segretario comunale, ed è l'unico dirigente nei Comuni in cui ha prestato la sua attività, e nei quali ha

coordinato e gestito i servizi per gli anziani, tra cui l'assistenza domiciliare, fino al passaggio delle competenze alla Comunità Montana.

Sicché – considerate le rispettive professionalità e tenuto conto che, come del resto è stato osservato (T.A.R. Sardegna Cagliari, 7 febbraio 2003 , n. 156), la competenza dei membri della Commissione può essere censurata se i soggetti siano palesemente privi dei requisiti minimi necessari e non invece quando sia assicurato un adeguato livello di professionalità - la motivazione dell'atto risulta congrua ed adeguata a dar conto delle ragioni della nomina delle dottoresse Jorrioz e Vauthier, in qualità di componenti esterni all'Amministrazione.

8.b – Sotto altro profilo (quinta censura subordinata) si sostiene che la nomina della dottoressa Paola Pisani – considerate le funzioni di controllo e di verifica da essa svolte in qualità di responsabile nel settore dei “minori” - sarebbe stata effettuata in violazione dell'espreso divieto contenuto nell'articolo 84, comma 4, ai sensi del quale <<i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta>>.

Anche questa censura non è fondata.

Come si ricava dalla dettagliata e puntuale ricostruzione fornita dalla difesa del Comune, la dottoressa Pisani - funzionario responsabile

dell'unità operativa "minori e disagio" - non ha svolto alcuna attività ispettiva o di vigilanza con riguardo al servizio di assistenza agli anziani, cui si riferisce l'affidamento in esame.

8.c – Sotto altro profilo (sesta censura subordinata) si sostiene che – in violazione dei commi 2 e 7 del medesimo articolo 84 - il dott. Minelli ha assunto la funzione di presidente della Commissione, pur essendo il soggetto competente alla approvazione dei verbali di gara, e pur trovandosi in situazione di incompatibilità in relazione ad una lite pendente con il Comune.

Anche questa censura non è fondata.

Il più recente orientamento della giurisprudenza non ritiene illegittimo che, con riguardo a procedure concorsuali indette da amministrazioni comunali, il dirigente competente ad approvare l'esito della gara assuma anche l'incarico di presidente della Commissione giudicatrice: si è infatti osservato che <<non sussiste un rigido divieto di partecipazione dei dirigenti alle commissioni di gara>> in quanto <<il rafforzamento del modello della responsabilità dirigenziale innescato dal processo di privatizzazione del pubblico impiego, sottolinea l'opposta esigenza che il dirigente segua direttamente le procedure del cui risultato è tenuto a rispondere>>, con la conseguenza che <<non sussiste incompatibilità tra le funzioni di Presidente della Commissione di gara e quella di responsabile del procedimento. A diverse conclusioni non può neanche condurre l'attribuzione in capo al dirigente del

compito di approvare gli atti della Commissione, atteso che detta approvazione non può essere ricompresa nella nozione di controllo in senso stretto, ma si risolve in una revisione interna della correttezza del procedimento, strettamente connessa alla responsabilità unitaria del procedimento spettante alla figura dirigenziale>> (Cons. St., 12 giugno 2009, n. 3716).

E' invece inconferente il richiamo alla disciplina sulle incompatibilità. L'articolo 51 del codice di procedure civile – richiamato dal comma 7 dell' articolo 84 del Codice dei contratti pubblici – prevede l'obbligo di astensione del giudice in caso di “causa pendente con una delle parti”.

In applicazione di tale principio, l'incompatibilità che il legislatore ha inteso prevedere con riguardo ai componenti delle commissioni di gara non può che riferirsi all'ipotesi di cause pendenti tra commissari e partecipanti alla gara. Non riguarda invece la diversa ipotesi – che si è verificata nella specie – in cui la lite è insorta tra un componente della Commissione in qualità di dipendente dell'amministrazione che l'ha designato e l'amministrazione medesima: in questo caso infatti la pendenza della lite non incide sulla terzietà della posizione del commissario rispetto ai concorrenti.

9. – Con motivi formulati in via ulteriormente subordinata si deduce l'illegittimità dei verbali di gara perché – in violazione dell'articolo 83, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 - la Commissione

avrebbe introdotto ulteriori criteri di valutazione delle offerte: il riferimento è a quanto stabilito nel corso della prima riunione in ordine al significato dell'espressione "filiera corta" e alla necessaria considerazione – in sede di valutazione della composizione del 'team' - dell'obbligo di assunzione del personale già impiegato nel servizio.

Anche questi motivi non sono fondati.

Sul punto vanno infatti condivise le considerazioni con cui la difesa del Comune osserva che il legislatore – sopprimendo il terzo periodo dell'art. 83, comma 4, che prescriveva alle Commissioni giudicatrici di <<fissare in via generale i criteri motivazionali>> ai fini dell'attribuzione dei punteggi per ogni criterio e subcriterio di valutazione - ha inteso evitare che, a offerte già depositate, possano essere introdurre criteri di selezione potenzialmente discriminatori tra i concorrenti.

Nella specie va però escluso che la Commissione abbia introdotto veri e propri "sub-criteri", ma deve al contrario ritenersi che quanto precisato circa i due punti richiamati costituisca mero chiarimento interpretativo, idoneo a fornire una chiave di lettura dei giudizi sintetici che sarebbero poi stati espressi con riguardo ai singoli punteggi.

10. – Con l'ultimo motivo dedotto in via ulteriormente subordinata, le ricorrenti principali lamentano che - in violazione del richiamato articolo 83 del Codice sui contratti pubblici- il bando di gara non prevedesse criteri e sub-criteri di valutazione, indicati invece nella

lettera di invito.

Ad escludere la fondatezza del motivo basta il richiamo all'articolo 67 del Codice dei contratti pubblici ai sensi del quale i criteri di selezione dell'offerta - <<se non figurano già nel bando di gara>> - sono contenuti nella lettera di invito (comma 2, lett. e).

E' del resto evidente che - ai fini della serietà della procedura concorsuale - ciò che rileva è la garanzia che i criteri di valutazione delle offerte siano comunque resi noti ai partecipanti in tempo utile per l'elaborazione delle rispettive offerte.

E' invece inammissibile - perché generico - il profilo del motivo con cui si deduce il difetto di specificazione e di dettaglio dei criteri indicati nella lettera di invito.

11. - Il ricorso principale va dunque in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto.

Le spese e le competenze di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta

- accoglie il ricorso incidentale;

- in parte dichiara inammissibile, in parte respinge il ricorso principale.

Condanna le ricorrenti al pagamento - a favore del Comune di Aosta e della società cooperativa Pro.Ges - delle spese e delle competenze di lite, liquidate in €. 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna delle

parti resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Turco, Presidente

Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore

Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO